

Mercoledì 24 settembre 2008

**Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione)**  
**\*\*\*II**

P6\_TA(2008)0447

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Rifusione) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))**

(2010/C 8 E/43)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (5724/2/2008 — C6-0222/2008) <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua posizione in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0587),
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0331/2008);
1. approva la posizione comune quale emendata;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632.

**P6\_TC2-COD(2005)0237A**

**Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera e alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Rifusione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo, 80 paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.

Mercoledì 24 settembre 2008

visto il parere del Comitato delle Regioni <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime <sup>(3)</sup>, è stata modificata a più riprese e in modo significativo. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno procedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) In considerazione della natura delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, appare opportuno procedere alla rifusione delle sue disposizioni in due diversi atti giuridici comunitari, vale a dire una direttiva ed un regolamento.
- (3) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari <sup>(4)</sup>, il Consiglio si è prefisso l'obiettivo di allontanare dalle acque comunitarie tutte le navi non conformi alle norme e ha dato la priorità a iniziative comunitarie **destinate** a garantire l'attuazione efficace ed uniforme delle norme internazionali mediante la definizione di norme comuni per le società di classificazione, **definite come gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (in appresso denominati «organismi riconosciuti»)**.
- (4) È possibile migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento in mare applicando rigorosamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali, perseguendo nel contempo l'obiettivo della libera prestazione dei servizi.
- (5) Il controllo della conformità delle navi alle norme internazionali uniformi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento in mare spetta agli Stati di bandiera e di approdo.
- (6) Gli Stati membri sono responsabili del rilascio di certificati internazionali in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento a norma di convenzioni quali la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 (SOLAS 74), la convenzione internazionale sulla linea di carico del 5 aprile 1966 e la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento del mare causato da navi del 2 novembre 1973 (MARPOL), nonché dell'attuazione delle suddette convenzioni.
- (7) Secondo dette convenzioni tutti gli Stati membri possono in varia misura autorizzare organismi riconosciuti per la certificazione della conformità e possono delegare il rilascio dei pertinenti certificati di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento.
- (8) A livello mondiale **numerosi organismi riconosciuti** non sono in grado di applicare adeguatamente le norme, né sono **opportunamente** attendibili quando operano a nome dei governi nazionali, dato che non dispongono di ▯ adeguate strutture e competenze necessarie per svolgere i compiti loro affidati a livello professionale.
- (9) **Inoltre, detti organismi riconosciuti** elaborano ed attuano norme per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l'ispezione delle navi e hanno la responsabilità di ispezionare le navi per conto degli Stati di bandiera e di certificare che tali navi rispettino le prescrizioni delle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati pertinenti. Affinché possano svolgere tale compito in modo soddisfacente, gli organismi devono essere assolutamente indipendenti e devono avere una competenza tecnica estremamente elevata e una rigorosa gestione della qualità.
- (10) È opportuno che gli organismi **riconosciuti** che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi siano in grado di offrire i loro servizi in tutta la Comunità e di competere fra loro, dando al tempo stesso uguali livelli di sicurezza e di tutela dell'ambiente. È, pertanto, opportuno fissare ed applicare uniformemente in tutta la Comunità le norme professionali necessarie per le loro attività.

<sup>(1)</sup> GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

<sup>(3)</sup> GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. ▯.

<sup>(4)</sup> **GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.**

Mercoledì 24 settembre 2008

- (11) Il rilascio del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico può essere affidato a organismi privati che dispongono di sufficiente esperienza e di personale qualificato.
- (12) Uno Stato membro può limitare il numero degli organismi riconosciuti da esso autorizzati in base alle sue esigenze, motivate in modo oggettivo e trasparente, sotto il controllo esercitato dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
- (13) La presente direttiva dovrebbe garantire la libera prestazione dei servizi nella Comunità e di conseguenza **la Commissione** dovrebbe essere legittimata a negoziare con i paesi terzi nei quali hanno sede alcuni organismi riconosciuti **una parità di trattamento nei confronti degli organismi riconosciuti aventi sede** nella Comunità.
- (14) È necessaria una rigorosa partecipazione dei governi nazionali alle visite di controllo delle navi e al rilascio dei certificati pertinenti affinché le norme internazionali in materia di sicurezza siano applicate correttamente, anche qualora lo Stato membro affidi ad organismi riconosciuti esterni alla propria organizzazione il compito di adempiere gli obblighi di legge. È pertanto opportuno stabilire uno stretto rapporto funzionale tra governi e organismi riconosciuti da essi autorizzati, prevedendo che questi ultimi abbiano una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolgono i loro compiti.
- (15) La divergenza **dei** regimi di responsabilità finanziaria **tra gli** organismi riconosciuti che operano a nome degli Stati membri ostacolerebbe l'attuazione corretta della presente direttiva. Per contribuire a risolvere il problema è opportuno **||** ottenere un grado di armonizzazione, a livello comunitario della responsabilità derivante da un qualsiasi sinistro marittimo causato da un organismo riconosciuto, stabilita da un organo giurisdizionale, **inclusa** la composizione di controversie attraverso procedure arbitrali.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (17) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la presente direttiva al fine di integrarla con le successive modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali ad essa attinenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (18) È opportuno che gli Stati membri abbiano comunque la possibilità di sospendere l'autorizzazione accordata ad un organismo riconosciuto **a causa di gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente; la Commissione decide rapidamente, secondo la procedura di comitato, se sia necessario abrogare tali misure nazionali.**
- (19) Gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente le prestazioni degli organismi riconosciuti operanti per loro conto e comunicare alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri informazioni particolareggiate in merito.
- (20) Gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, devono migliorare le condizioni di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie mediante l'ispezione prioritaria di navi con certificati di organismi che non soddisfano i criteri comuni, garantendo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non abbiano un trattamento più favorevole.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. **||**.

Mercoledì 24 settembre 2008

- (21) Attualmente non esistono norme internazionali uniformi alle quali debbano conformarsi tutte le navi nella fase di costruzione e nell'intero periodo in cui sono in servizio per quanto riguarda lo scafo, i macchinari e gli impianti elettrici e di controllo. Dette norme possono essere fissate secondo i regolamenti degli organismi riconosciuti o le norme equivalenti che le amministrazioni nazionali devono decidere secondo la procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che stabilisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione <sup>(1)</sup>.
- (22) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire le misure che devono essere adottate gli Stati membri nel loro rapporto con gli organismi preposti all'ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi che operano nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, vista l'entità dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (23) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali della direttiva 94/57/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalla direttiva in questione.
- (24) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
- (25) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» <sup>(2)</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (26) Le misure che devono adottare gli organismi *riconosciuti* che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi figurano nel regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... <sup>(3)</sup>, [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo] <sup>(4)</sup> ||,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

**Scopo della** presente direttiva è:

- a) assicurare che gli Stati membri ottemperino effettivamente e coerentemente ai loro obblighi di Stati di bandiera in conformità con le convenzioni internazionali;**
- b) stabilire** le misure che devono adottare gli Stati membri **e** gli organismi **riconosciuti da essi incaricati dell'ispezione, del controllo e della** certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino pur perseguendo l'obiettivo della libera prestazione di servizi. **Questo processo** comprende lo sviluppo e l'applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici, **radiotelefonici** e di controllo delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione delle **suddette** convenzioni internazionali.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «nave»: qualsiasi nave che rientri nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali;

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. ||.

<sup>(2)</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU: inserire numero e data del regolamento.

<sup>(4)</sup> GU L ...

Mercoledì 24 settembre 2008

- b) «nave battente bandiera di uno Stato membro»: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
- c) «ispezioni e controlli»: ispezioni e controlli obbligatori in forza delle convenzioni internazionali, **nonché della presente direttiva e delle altre norme comunitarie attinenti alla sicurezza marittima**;
- d) «convenzioni internazionali»: la convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) **¶**, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico, la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, **la convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi (Tonnage 69), la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (STCW 1978) e la convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72)**, con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate;
- e) «**codice dello Stato di bandiera (FSC)**»: **le parti 1 e 2 del «codice per l'attuazione degli strumenti IMO obbligatori» adottato dall'IMO con la risoluzione della sua Assemblea A.996 (25) del 29 novembre 2007, nella sua versione aggiornata**;
- f) «**amministrazione**»: **le autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera, ivi compresi dipartimenti, agenzie e organismi, incaricate dell'applicazione delle disposizioni relative allo Stato di bandiera delle convenzioni IMO**;
- g) «organismo»: un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva;
- h) «controllo»: ai fini del punto e): i diritti, i contratti o ogni altro mezzo, giuridico o di fatto che, separatamente o in combinazione tra di loro, conferiscono la possibilità di esercitare un'influenza decisiva su un soggetto giuridico oppure consentono a tale soggetto di svolgere i compiti che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva;
- i) «organismo riconosciuto»: qualsiasi organismo riconosciuto a norma del regolamento (CE) n .../...<sup>(1)</sup> [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo];
- j) «autorizzazione»: l'atto con cui uno Stato membro autorizza o delega un organismo riconosciuto;
- k) «certificato statutario»: il certificato rilasciato da uno Stato di bandiera oppure per suo conto conformemente alle convenzioni internazionali;
- l) «norme e procedure»: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;
- m) «certificato di classe»: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme **i regolamenti fissati e resi pubblici** dall'organismo stesso;
- n) «certificato di sicurezza radio per navi da carico»: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la SOLAS, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

## Articolo 3

1. Gli Stati membri, nell'esercizio delle responsabilità e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, si adoperano affinché le loro amministrazioni competenti diano adeguata esecuzione alle relative norme, **in conformità dei paragrafi 2 a 4**.

(1) GU: inserire numero del regolamento. ¶.

Mercoledì 24 settembre 2008

2. *Gli Stati membri applicano le disposizioni del codice dello Stato di bandiera.*
  3. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la loro amministrazione sia sottoposta ad un audit indipendente almeno una volta ogni cinque anni, conformemente alle disposizioni della risoluzione A.974 (24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005. Sulla base dei risultati dell'audit, gli Stati membri garantiscono che, se del caso, venga elaborato un esauriente piano correttivo in conformità della parte II, sezione 8, dell'allegato di detta risoluzione, e ne assicurano l'attuazione tempestiva ed efficace.*
  4. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle ispezioni e al controllo delle navi e al rilascio dei certificati statutari, nonché dei certificati di esenzione a norma delle convenzioni internazionali.*
  5. Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 1, decide, per le navi battenti la propria bandiera:
    - i) di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari, compresi quelli necessari per valutare la conformità alle norme di cui all'articolo 15, paragrafo 2 e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati, ovvero
    - ii) di affidare a determinati organismi **riconosciuti**, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli di cui al punto i),affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti.
- Il primo rilascio del certificato di esenzione è comunque soggetto all'approvazione dell'amministrazione competente.
- Tuttavia, per quanto riguarda il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, detti compiti possono essere affidati ad un ente privato riconosciuto da un'amministrazione competente e avente competenze adeguate e personale qualificato per effettuare, per conto di tale amministrazione, accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni.
6. Il presente articolo non si applica alla certificazione di apparecchiature navali specifiche.

#### Articolo 4

##### **Obblighi dello Stato di bandiera**

1. *Prima di concedere a una nave, cui sia stato accordato il diritto di battere la sua bandiera, l'autorizzazione ad operare, lo Stato membro interessato adotta le misure idonee ad assicurare che la nave in questione sia conforme alle norme e ai regolamenti internazionali applicabili. In particolare, lo Stato membro verifica con ogni ragionevole mezzo i precedenti della nave sotto il profilo della sicurezza. Se necessario consulta l'amministrazione dello Stato di bandiera precedente per accertare se rimangano irrisolti anomalie o problemi di sicurezza individuati da tale amministrazione.*
2. *Quando uno Stato di bandiera chiede informazioni su una nave che in precedenza batteva la bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro cui è rivolta la richiesta fornisce prontamente allo Stato di bandiera richiedente i dati dettagliati relativi alle anomalie non risolte e ogni altra informazione pertinente connessa alla sicurezza.*
3. *L'amministrazione, allorché è informata che una nave battente la bandiera dello Stato membro interessato è stata sottoposta a fermo da uno Stato di approdo, provvede alla messa in opera delle misure correttive idonee a rendere la nave conforme ai regolamenti e alle convenzioni IMO applicabili. A tal fine l'amministrazione stabilisce le procedure applicabili.*

Mercoledì 24 settembre 2008

## Articolo 5

*Gli Stati membri garantiscono che siano tenuti sotto il diretto controllo di un'autorità pubblica almeno i seguenti dati relativi alle navi battenti la loro bandiera e che l'amministrazione possa accedervi in ogni momento, attraverso adeguati mezzi elettronici:*

- a) estremi di riconoscimento della nave (nome, numero IMO, ecc.);*
- b) date delle ispezioni, comprese eventualmente quelle aggiuntive e supplementari, e gli audit;*
- c) identificazione degli organismi riconosciuti che partecipano alla certificazione e alla classificazione della nave;*
- d) identificazione dell'organismo che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;*
- e) risultato delle ispezioni nell'ambito del controllo da parte dello Stato di approdo (anomalie: sì o no; fermi: sì o no);*
- f) informazioni sui sinistri;*
- g) identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera dello Stato membro in questione durante i 12 mesi precedenti.*

*Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le forniscono i dati sopra indicati.*

## Articolo 6

*1. Ciascuno Stato membro, nel quadro di un sistema di gestione della qualità, provvede alla continua valutazione e revisione dei risultati ottenuti in qualità di Stato di bandiera. Tali valutazioni coprono, per un periodo di [36] mesi, tutti gli aspetti del sistema di gestione della qualità per le parti operative dell'amministrazione.*

*Nella valutazione sono inclusi almeno i seguenti indicatori:*

- le percentuali di fermo delle navi nell'ambito dei controlli da parte dello Stato di approdo,*
- i risultati delle ispezioni dello Stato di bandiera, e*
- indicatori ritenuti idonei per determinare se l'equipaggio, le risorse e le procedure amministrative sono adeguati a soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera.*

*2. Gli Stati membri che hanno effettuato valutazioni a norma del paragrafo 1, secondo comma e che, al 1° luglio dell'anno in cui sono completate le valutazioni, figurano nella lista nera [o grigia] pubblicata nella relazione annuale prevista dal Protocollo di intesa di Parigi in relazione al controllo da parte dello Stato di approdo trasmettono alla Commissione, entro il 1° novembre dell'anno in cui sono completate le valutazioni, una relazione sui risultati da loro ottenuti in qualità di Stati di bandiera.*

*La relazione individua e analizza le ragioni principali delle carenze riscontrate; include inoltre un piano di azioni riparatrici e correttive, comprensivo, ove opportuno, di ispezioni supplementari, da condurre non appena possibile.*

*3. Il sistema di gestione della qualità è istituito e certificato entro ... (\*).*

*(\*) Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Mercoledì 24 settembre 2008

#### Articolo 7

*Entro la fine del [2010] la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di istituire un protocollo d'intesa sugli obblighi in tema di controlli da parte dello Stato di bandiera, con l'obiettivo di assicurare parità di condizioni tra gli Stati di bandiera che si sono impegnati ad attuare in modo vincolante il codice dello Stato di bandiera e che hanno accettato di essere sottoposti ad audit conformemente alle disposizioni della risoluzione A. 974 (24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005.*

#### Articolo 8

##### **Relazioni con gli organismi riconosciuti**

1. Gli Stati membri, quando agiscono in applicazione dell'articolo 3, *paragrafo 5*, non devono, in linea di massima, rifiutare di autorizzare un organismo riconosciuto a svolgere dette funzioni, salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli *articoli 9 e 13*. Possono tuttavia, in funzione delle loro esigenze qualora vi siano motivi obiettivi e trasparenti, limitare il numero degli organismi da essi autorizzati.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 10*, paragrafo 2.

2. Per autorizzare un organismo riconosciuto situato in un paese terzo a svolgere **per suo conto** i compiti indicati nell'articolo 3, **o una parte di essi**, gli Stati membri possono **esigere che lo** Stato terzo interessato **accordi** un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella Comunità.

Inoltre, la Comunità può esigere che lo Stato terzo nel quale ha sede l'organismo riconosciuto accordi un trattamento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella Comunità.

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri che prendano una decisione come illustrato nell'articolo 3, *paragrafo 5* instaurano un rapporto funzionale tra l'amministrazione nazionale competente e gli organismi che agiscono per loro conto.

2. Il rapporto funzionale è disciplinato da un patto scritto formale e non discriminatorio o da un atto giuridico equivalente che definisca gli specifici compiti e le funzioni dell'organismo e contenga quantomeno:

- a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione IMO A.739 (18) relativa agli orientamenti in materia di autorizzazione degli organismi che operano per conto dell'amministrazione, ispirandosi nel contempo all'allegato, alle appendici e altri elementi dei documenti IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione.

**Di conseguenza, un organismo riconosciuto, i suoi ispettori o il suo personale tecnico, quando provvedono al rilascio dei certificati obbligatori per conto dell'amministrazione, sono soggetti alle stesse garanzie giuridiche e alla stessa protezione giurisdizionale, incluso l'esercizio di tutte le azioni di difesa, di cui potrebbero valersi l'amministrazione e i suoi membri qualora fosse stata quest'ultima a provvedere al rilascio dei suddetti certificati obbligatori;**

Mercoledì 24 settembre 2008

- b) le seguenti disposizioni in materia di responsabilità finanziaria:
- i) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave dell'organismo riconosciuto, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto;
  - ii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti lese, in caso di lesioni personali **che non danno luogo a** morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto ad **esigere** un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che **dette** lesioni personali **che non danno luogo a** morte siano dovute all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può essere inferiore a 4 milioni || EUR, **a meno che non lo sia l'importo stabilito nella sentenza o nel lodo arbitrale, nel qual caso la somma da compensare corrisponde a quest'ultima;**
  - iii) qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un sinistro marittimo da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti lese, in caso di perdite o danni materiali di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto **di esigere** un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le *perdite o i danni materiali* siano *dovuti* all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può essere inferiore a 2 milioni || EUR, **a meno che non lo sia l'importo stabilito nella sentenza o nel lodo arbitrale, nel qual caso la somma da compensare corrisponde a quest'ultima;**
- c) disposizioni relative ad un controllo periodico ad opera dell'amministrazione o di un ente imparziale esterno designato da quest'ultima sui compiti che gli organismi svolgono per suo conto come stabilito all'articolo 13, paragrafo 1;
- d) disposizioni relative alla possibilità di approfondite ispezioni a campione delle navi;
- e) disposizioni per la comunicazione **obbligatoria** delle informazioni essenziali sulla propria flotta classificata, modifiche, sospensioni e ritiri della classe.
3. L'accordo o l'intesa giuridica equivalente può stabilire il requisito che l'organismo riconosciuto abbia una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolge i compiti di cui all'articolo 3. Una rappresentanza locale con personalità giuridica conformemente alle leggi dello Stato membro e soggetta alla competenza delle sue giurisdizioni nazionali può soddisfare siffatto requisito.
4. I singoli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni precise sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del presente articolo. La Commissione ne informa successivamente gli altri Stati membri.

Mercoledì 24 settembre 2008

#### Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 <sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### Articolo 11

1. La presente direttiva può essere modificata, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, per:

a) integrare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui *all'articolo 2*, lettera d), *all'articolo 3*, paragrafo 1, *all'articolo 5*, paragrafo 2,

b) modificare gli importi di cui ai punti ii) e iii) dell'*articolo 9*, paragrafo 2, lettera b).

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 10*, paragrafo 3.

2. Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), il Consiglio, su proposta della Commissione, decide, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri nonché delle pertinenti procedure seguite nell'ambito dell'IMO, in merito alle modalità dettagliate di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), e *all'articolo 9* possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.2099/2002.

#### Articolo 12

In deroga ai criteri ■ specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. .../... <sup>(2)</sup> [*relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo*], quando uno Stato membro considera che l'organismo riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti indicati all'articolo 3, può sospendere ■ tale autorizzazione **applicando la seguente procedura.**

a) lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione e indica gli elementi che l'hanno motivata.

b) **la Commissione analizza, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento, i motivi indicati dallo Stato membro per la sospensione dell'autorizzazione all'organismo riconosciuto;**

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1). ||

<sup>(2)</sup> GU: inserire numero del regolamento. ||

Mercoledì 24 settembre 2008

- c) *la Commissione, deliberando secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, informa lo Stato membro se la sua decisione di sospendere l'autorizzazione è sufficientemente giustificata o meno da motivi di grave rischio per la sicurezza o l'ambiente. In caso negativo, la Commissione chiede allo Stato membro di ritirare la sospensione. Se la decisione è giustificata e lo Stato membro ha limitato il numero di organismi riconosciuti delegati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione chiede allo Stato membro di concedere una nuova autorizzazione ad un altro organismo riconosciuto, in sostituzione dell'organismo riconosciuto sospeso.*

#### Articolo 13

1. Ciascuno Stato membro deve **controllare** che gli organismi riconosciuti che agiscono per suo conto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, svolgano efficacemente le funzioni specificate in detto articolo con soddisfazione dell'amministrazione competente.
2. Ciascuno Stato membro effettua un controllo **per ciascuno organismo riconosciuto delegato** almeno ogni due anni e trasmette agli altri Stati membri ed alla Commissione una relazione sui risultati **di tali verifiche** al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno **in cui vengono effettuate**.

#### Articolo 14

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi in materia di ispezione quali Stati di approdo, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri se hanno accertato il rilascio di certificati statutari validi da parte di organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure nel caso di eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informano lo Stato di bandiera interessato. Solo i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti sono soggetti all'obbligo di informazione di cui al presente articolo. L'organismo riconosciuto è informato in merito al caso in questione al momento dell'ispezione iniziale di modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di follow-up.

#### Articolo 15

1. Gli Stati membri si assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano progettate, costruite, equipaggiate e mantenute in efficienza conformemente alle relative norme e procedure in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto.
2. Uno Stato membro può decidere di valersi di norme da esso ritenute equivalenti alle norme e alle procedure di un organismo riconosciuto purché le notifichi immediatamente alla Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui alla direttiva 98/34/CE e agli altri Stati membri e purché gli altri Stati membri o la Commissione non abbiano obiezioni al riguardo e le norme non risultino, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della presente direttiva, non essere equivalenti.
3. Gli Stati membri cooperano con gli organismi riconosciuti da essi autorizzati nello sviluppo delle norme e delle procedure degli organismi stessi. Essi consultano gli organismi riconosciuti ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.

#### Articolo 16

##### **Disposizioni finali**

La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva negli Stati membri.

Mercoledì 24 settembre 2008

Articolo 17

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi **agli articoli [...] ed ai punti [...] dell'allegato I [articoli o partizioni di articoli e punti dell'allegato I che hanno subito modifiche sostanziali rispetto alla direttiva 94/57/CE] entro ... (\*)**. Essi comunicano direttamente alla Commissione il testo di tali disposizioni **e trasmettono una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una dichiarazione in base alla quale i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti, alle direttive abrogate dalla presente direttiva s'intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La direttiva 94/57/CE, come modificata dalle direttive elencate nell'allegato I, parte A, è abrogata con effetto da ... <sup>(1)</sup>, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive indicate nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di corrispondenza di cui all'allegato II.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, ||

Per il Parlamento europeo

*Il Presidente*

Per il Consiglio

*Il Presidente*

(\*) **Diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 24 settembre 2008

## ALLEGATO I

## PARTE A

## DIRETTIVA ABROGATA E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

(menzionate all'articolo 18)

Direttiva 94/57/CE del Consiglio	GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20
Direttiva 97/58/CE della Commissione	GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8
Direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9
Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53

## PARTE B

## ELENCO DEI TERMINI PER IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

(menzionati all'articolo 18)

Direttiva	Termine per il recepimento
94/57/CE	31 dicembre 1995
97/58/CE	30 settembre 1998
2001/105/CE	22 luglio 2003
2002/84/CE	23 novembre 2003

## ALLEGATO II

## TAVOLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 94/57/CE	La presente direttiva	Regolamento (CE) n. .../... <sup>(1)</sup> [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo]
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, lettera b)	—
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, lettera c)	—
Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera c)
—	Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, lettera e)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera j)	Articolo 2, lettera f)
Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, lettera k)	Articolo 2, lettera g)
Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, lettera m)	Articolo 2, lettera i)
—	Articolo 2, lettera l)	Articolo 2, lettera h)
Articolo 2, lettera j)	Articolo 2, lettera n)	—
Articolo 2, lettera k)	—	Articolo 2, lettera j)
Articolo 3	Articolo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1, prima frase	—	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase	—	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, terza frase	—	—
Articolo 4, paragrafo 1, quarta frase	—	Articolo 4, paragrafo 1

<sup>(1)</sup> GU: inserire il numero del regolamento. ||.

## Mercoledì 24 settembre 2008

Direttiva 94/57/CE	La presente direttiva	Regolamento (CE) n. .../... <sup>(1)</sup> [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo]
—	—	Articolo 3, paragrafo 3
—	—	Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4
—	—	Articolo 5
—	—	Articolo 6
—	—	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4	Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4	—
Articolo 6, paragrafo 5	—	—
Articolo 7	Articolo 10	Articolo 12
Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a)	—
Articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino	—	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b)	—
—	Articolo 11, paragrafo 1 secondo comma	Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma	—	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1	—	—
Articolo 9, paragrafo 2	—	—
Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 12	—
Articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c), e paragrafi 2, 3 e 4	—	—
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 13, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 11, paragrafi 3 e 4	—	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 12	Articolo 14	—
Articolo 13	—	—
Articolo 14	Articolo 15, paragrafi 1 e 2	—
—	Articolo 15, paragrafo 3	—
—	Articolo 16	—
—	—	Articolo 9
Articolo 15, paragrafo 1	—	—
—	—	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 15, paragrafo 2	—	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 3	—	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 15, paragrafo 4	—	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 15, paragrafo 5	—	Articolo 10, paragrafo 6, primo, secondo, terzo e quinto comma
—	—	Articolo 10, paragrafo 6, quarto comma

<sup>(1)</sup> GU: inserire il numero del regolamento. ||.

Mercoledì 24 settembre 2008

Direttiva 94/57/CE	La presente direttiva	Regolamento (CE) n. .../... <sup>(1)</sup> [relativo alle disposizioni e alle norme comuni per organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo]
Articolo 16	Articolo 17	—
Articolo 17	Articolo 20	—
—	Articolo 18	—
—	Articolo 19	—
—	—	Articolo 11
—	—	Articolo 14
—	—	Articolo 15
—	—	Articolo 16
—	—	Articolo 17
—	—	Articolo 18
—	—	Articolo 19
Allegato	—	Allegato I
—	Allegato I	—
—	Allegato II	Allegato II

<sup>(1)</sup> GU: inserire il numero del regolamento. ||.

## **Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione)** **\*\*\*II**

P6\_TA(2008)0448

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (5726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD))**

(2010/C 8 E/44)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (5726/2/2008 — C6-0223/2008) <sup>(1)</sup>,
- vista la sua posizione in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0587),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 62 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0330/2008);

<sup>(1)</sup> GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632.